

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

**Ai sigg.  
Clienti dello Studio**

### **Circolare 26/2020**

Milano, 22 dicembre 2020

**Oggetto: Fatturazione elettronica e adempimenti Iva**

### **Fatturazione Elettronica**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato **un nuovo tracciato Xml delle fatture elettroniche che diventa obbligatorio a decorrere dal 01.01.2021**, che prevede l'introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici "Tipo documento" e "Natura operazione".

I nuovi codici permetteranno all'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei soggetti passivi la bozza delle liquidazioni Iva e della dichiarazione Iva.

Nell'allegato alla circolare, potete trovare indicate le Tipologie di documento e i codici Natura utilizzabili, con dettagliati gli articoli Iva principali rientranti in ogni specifico codice.

Un'importante precisazione contenuta nella guida dell'Agenzia delle Entrate del 23.11.2020, riguarda la possibilità (e non obbligo) di poter trasmettere allo Sdi una **fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del reverse charge**.

Pertanto, qualora il cessionario emetta una fattura elettronica con applicazione del reverse charge, l'acquirente può procedere ad effettuare l'integrazione, mediante emissione di un documento elettronico che:

- Verrà trasmesso tramite Sdi;
- Sarà recapitato soltanto a se stesso;
- Sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate (se trasmesso entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta);
- **Avrà uno dei codici documento da TD16 a TD19 a seconda delle casistiche di integrazione/autofatturazione;**
- Dovrà recare l'IDSdi attribuito alla fattura di riferimento;
- Dovrà recare una numerazione progressiva possibilmente ad hoc;

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

- Dovrà riportare i dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”;
- Dovrà recare nel campo “data” la data di ricezione della fattura da integrare o dell’effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra Ue;
- Si precisa che nel caso si debba effettuare l’integrazione di una nota di credito, si dovranno utilizzare i medesimi codici utilizzati per integrare la fattura originaria (quindi da TD16 a TD19) e non il codice TD04.

Altro chiarimento fornito con la stessa guida, riguarda l’alternatività fra l’integrazione elettronica nel reverse charge di fatture estere e la presentazione dell’esterometro: **di conseguenza utilizzare i codici di integrazione TD17, TD18 e TD19 evita di dover comunicare la medesima operazione tramite esterometro.**

In alternativa, è possibile ad oggi, continuare la registrazione del reverse charge non elettronica, integrando la fattura in maniera “cartacea” e provvedendo alla trasmissione dell’esterometro per le operazioni estere.

Fra le altre novità del nuovo tracciato Xml si segnalano, in particolare, le seguenti:

- **l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”:**
  - RT03 (Ritenuta contributo INPS),
  - RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO),
  - RT05 (Ritenuta contributo ENPAM),
  - RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale) ;
- **l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);**
- qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

**In virtù di tali novità, si segnala di monitorare con molta attenzione che le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 non vengano scartate.**

**Ricordiamo che in caso di scarto, si avranno solo 5 giorni di tempo per poter rimettere i documenti correttamente, oltre tale termine si incorre nella sanzione di omessa fatturazione.**

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

### **Nuove scadenze di versamento imposta di bollo fatture elettroniche e possibilità di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate**

Con il D.M. del 04 dicembre 2020, il Mef ha variato le scadenze entro le quali deve essere assolta l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: si dovrà effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, tranne per le fatture del secondo trimestre per le quali dovrà essere versata entro il 30 settembre. Di seguito si riportano le nuove scadenze:

1° trimestre – entro il 31 maggio

2° trimestre – entro il 30 settembre

3° trimestre – entro il 30 novembre

4° trimestre – entro il 28 febbraio

Rimane in vigore la possibilità, che qualora l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, sarà possibile effettuare il versamento nella stessa scadenza del secondo trimestre.

Se invece, l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestre dell'anno, non supera i 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, corrispondente al versamento dell'imposta del terzo trimestre.

Le e-fatture senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi e per le quali, secondo il Fisco, l'imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso. Il cedente o il prestatore di servizi o l'intermediario sarà informato dell'aggiornamento operato dall'amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate. Se l'operatore ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati, che hanno fatto scattare l'applicazione del Bollo, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Anche in questo caso la tempistica prevede un'eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite Sdi nel secondo trimestre potranno essere modificate dal cedente, prestatore di servizi o intermediario entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate. Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, definirà le modalità tecniche per l'integrazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.

**Si invitano pertanto tutti i clienti a voler controllare con attenzione l'applicazione corretta dell'imposta di bollo** – per l'individuazione delle casistiche di applicazione si rimanda alla nostra circolare di studio n. 8/2019.

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

### **Moratoria corrispettivi telematici**

È stato spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al minuto, con volume d'affari non superiore a 400.000 euro, dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all' Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che tali soggetti, con decorrenza 1° gennaio 2021, non potranno più effettuare la trasmissione tramite applicativo web dell'Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

### **Detrazione Iva fatture “a cavallo d’anno”**

Si ricorda che per le fatture di fine anno non è possibile applicare la disposizione in base alla quale è consentito detrarre l'IVA relativa alle fatture passive ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Di conseguenza:

- le fatture datate dicembre 2020, ma ricevute a gennaio 2021 dovranno rientrare nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021;
- le fatture datate e ricevute dicembre 2020, ma registrate a gennaio 2021, non potranno essere detratte nella liquidazione del mese di gennaio, ma, qualora non registrate a dicembre 2020, dovranno essere annotate “separatamente” in un apposito sezionale del registro IVA degli acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello IVA 2021 (per l'anno 2020), senza rientrare in una liquidazione IVA.

Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra circolare n. 1/2020.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli  
Commercialisti